



Comune di Polverara

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 28 del 20.4.2007

Pubblicato il 19.5.2007 per giorni 15 n.172/ Registro delle pubblicazioni.

In vigore dal 3.6.2007

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
 - d) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolarmente è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato di servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le Vie private aperte al pubblico passaggio;
 - I parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - Le acque interne;
 - I monumenti e le fontane;
 - Le facciate degli edifici;
 - Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruire di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Utilizzo stemma comunale

L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Polverara (PD) per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00**.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale. Gli agenti della Polizia Locale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. Ai sensi dell'art. 1 del TULPS, dell'art. 13 della Legge 689/81, degli artt. 3 e 5 della Legge Regionale 65/86 e dell'art. 4 della Legge Regionale 40/88, tutte le Forze di Polizia statali e locali, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso.
2. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si applicano le norme della legge 689/81 e successive modificazioni.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone e per salvaguardare il decoro urbano è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare strade, monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati adiacenti allo spazio pubblico;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, piante, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, **salvo specifica deroga**;
 - f) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili a scopo pubblicitario o commerciale;
 - g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone, **salvo specifiche autorizzazioni**;
 - k) fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili lungo le strade, fatti salvi i casi di eccezionalità;
 - l) chiedere l'elemosina con petulanza o arrecando disturbo ai passanti o con l'impiego di minori o creando intralcio alla circolazione;
 - m) lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico, gettare o lasciar cadere al suolo, come sugli argini, sulle golene e nei corsi d'acqua, liquidi, immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - n) utilizzare luoghi privati o pubblici come depositi di relitti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici;
 - o) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata

contro ogni pericolo di caduta;

- p) appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso la pubblica via all'interno del centro abitato;
- q) ogni proprietario di immobili situati nel centro abitato comunale, ha l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione ed occorrendo al restauro degli stessi al fine di garantire il decoro e l'estetica del centro abitato;
- r) gli spazi adiacenti ad esercizi aperti al pubblico devono essere tenuti puliti da ogni tipo di rifiuto dai titolari e/o proprietari degli stessi e, qualora tale opera di pulizia dovesse essere eseguita da personale appartenente al Comune, le spese sostenute verranno addebitate agli stessi titolari e/o proprietari.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 500,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno.

Art. 8 – Accampamenti

1. La sosta dei nomadi o altre persone senza fissa dimora non è consentita su aree pubbliche ad uso pubblico. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Chiunque non ottemperi al provvedimento di cui al comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 9 - Sgombero neve

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili.
3. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare tali operazioni, anche in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 10 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) circolare con veicoli in genere comprese le biciclette nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione;
 - b) danneggiare le aiuole, le siepi e gli alberi;
 - c) deturpare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - d) condurre cani senza essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (comma non applicabile ai non vedenti con cani guida);
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi e attività che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
 - i) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 11 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, foglie o quant'altro caduto sulle sedi stradali, marciapiedi o piazze confinanti. La pulizia delle aree e spazi pubblici va eseguita con celerità e non oltre le 24 ore da quando gli spazi vengono imbrattati/sporcati anche in caso di eventi atmosferici straordinari. Qualora le opere di pulizia dovessero essere svolte da personale incaricato dal Comune, le spese sostenute verranno addebitate ai proprietari/confinanti stessi. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni, le aree lottizzate e/o urbanizzate e in genere i terreni non coltivati dovranno essere tenuti in condizioni tali da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba, anche al fine di non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3) e 4) a seguito di verbale di accertamento della violazione verrà emesso provvedimento di ripristino dei luoghi.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune su reclamo o d'ufficio tramite l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) che accerta la natura dei rumori, adotta i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Sono proibiti nelle piazze e nella pubblica via, ed in qualunque luogo pubblico o privato non recintato, il gioco del calcio, della pallavolo e simili, ed ogni altro gioco o attività che possa creare intralcio o pericolo a pedoni e veicoli in transito.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non altrimenti sanzionate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 13 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 13.00 e le 15.00.
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da comprovati motivi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non altrimenti sanzionate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 75 a € 500**.

Art. 14 – Spettacoli - trattenimenti - emissioni sonore

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza o a seguito di presentazione della denuncia di inizio attività per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per bigliardi o sale giochi ed i responsabili dei circoli privati, devono assicurarsi che i suoni e i rumori prodotti nel locale, (con particolare riferimento alla musica), non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00.
2. Per quanto riguarda la installazione di diffusori dei suoni o per l'esercizio di piano-bar o concertini sia al chiuso o all'aperto organizzati da titolari di pubblici esercizi – discoteche – sale da ballo - con particolare riferimento agli esercizi confinanti con civili abitazioni, il titolare prima della loro installazione o dell'esecuzione del concertino deve adeguare il locale, ai limiti previsti dal DPCM 215/99 con successive modifiche e integrazioni.
3. Tutti i titolari dei locali di cui al comma 1) e 2) all'atto dell'insediamento dell'attività per i nuovi esercizi, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli

esercizi già esistenti, devono produrre la documentazione di cui all'art. 8 della L. 26/10/1995, n. 447 se richiesta.

4. Ai soggetti di cui al comma 1) e 2) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali pubblici (circoli, discoteche, pubblici esercizi o altri luoghi anche temporanei di trattenimento), i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Le autorizzazioni o le denunce di inizio attività per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi chiusi o aperti devono indicare gli orari di esecuzione dello spettacolo, prescrizioni e/o gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsiasi spettacolo o manifestazione esercitata in luoghi chiusi o aperti la emissione di musica o altre forme di rumore devono cessare alle ore 24,00. Il titolare del pubblico esercizio o l'organizzatore della singola manifestazione, potrà motivatamente richiedere una proroga dei termini temporali e di livello dei suoni. L'Ufficio competente, valutata la richiesta potrà rilasciare una deroga di massimo un'ora. Solo in casi eccezionali e fortemente giustificati l'Ufficio competente potrà rilasciare un atto di deroga per un tempo superiore.
6. In particolare le attività esercitate in luoghi aperti, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui vengono esercitate, dovranno cessare, per quanto riguarda le emissioni sonore, alle ore 24.00. Le emissioni sonore non possono, comunque, mai superare i limiti imposti dalla legge;
7. In caso di accertata violazione dei commi precedenti, il responsabile dell'ufficio preposto può ordinare:
 - a) la cessazione della emissione della diffusione della musica e in caso di reiterazione arrivare al sequestro cautelativo degli impianti;
 - b) la riduzione dell'orario di apertura del pubblico esercizio o la sospensione della attività in corso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/09/1994, n. 40.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00** e all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447 con successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, radio, televisori e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 16 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita all'interno dei centri abitati, previa autorizzazione, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 n. 130.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 17 - Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali e comunali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' U.L.S.S.

Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 18 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 19 - Mantenimento dei cani

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I cani appartenenti alle razze e loro incroci di maggiore aggressività di cui l'allegato all'ordinanza del Ministro della Salute del 12.12.2006 con successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", quando vengono condotti nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico e quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto, devono essere dotati di museruola e di guinzaglio corto e devono essere condotti da persona maggiorenne in grado di controllare l'animale, non interdetta né inabilitata per infermità.
3. Chiunque possieda o detenga cani di cui all'allegato sopracitato deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
4. I cani di taglia medio – grande (con peso superiore ai 20 kg.) e quelli indicati al precedente punto n. 2, non possono essere condotti nella pubblica via durante lo svolgimento di particolari manifestazioni locali interessate da grande afflusso di persone.
5. I cani detenuti in aree private dovranno essere custoditi in modo tale da evitare la loro fuga e/o l'aggressione verso chiunque si trovasse a passare all'esterno della proprietà, così da prevenire ogni forma di attacco nei confronti di persone terze o di animali inermi;

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (comma non applicabile ai non vedenti con cani guida);
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. In base alla normativa vigente e all'ordinanza Sindacale n. 07 del 20.02.2006, è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
9. In una civile abitazione all'interno del centro abitato non è permessa la presenza di un numero superiore a 4 cani, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai quattro mesi.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui i punti n. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**, i punti n. 2 e 3, **da € 50,00 a € 500,00**.
11. Per la violazione del punto n° 9, il proprietario e/o detentore degli animali verrà diffidato a ridurre il numero degli stessi nei limiti imposti entro 30 giorni dall'accertamento; in mancanza verrà disposto lo sgombero coatto degli animali in soprannumero con il loro ricovero presso un canile autorizzato. Le spese per tale operazione e per le rette di ricovero, nel caso in cui il sopraccitato proprietario e/o detentore non le corrisponda spontaneamente, verranno anticipate dal Comune con successiva riscossione coatta nei confronti dei predetti.

Art. 20 - Animali liberi

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 90,00**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag. 1
Art. 3 - Definizioni	pag. 1
Art. 4 - Utilizzo stemma comunale	pag. 2
Art. 5 - Vigilanza	pag. 2
Art. 6 - Sanzioni	pag. 2

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 7 - Comportamenti vietati	pag. 3
Art. 8 - Accampamenti	pag. 4
Art. 9 - Sgombero neve	pag. 4

SEZIONE II – disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 10 - Divieti	pag. 5
Art. 11 - Disposizioni sul verde privato	pag. 5

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12 - Disposizioni generali	pag. 7
Art. 13 - Lavoro notturno	pag. 7
Art. 14 - Spettacoli – Trattenimenti – emissioni sonore	pag. 7
Art. 15 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	pag. 8
Art. 16 - Pubblicità fonica	pag. 9

TITOLO IV – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 17 - Disposizioni generali	pag. 10
Art. 18 - Tutela degli animali domestici	pag. 10
Art. 19 - Mantenimento dei cani	pag. 10
Art. 20 – Animali liberi	pag. 11

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Abrogazioni	pag. 12
-----------------------	---------